

illiceità della regolarizzazione e del contrasto tra il contratto di deposito e quanto stabilito dall'art. 37 del Reg. n. 16190 del 20.10.2007. In subordine, dichiarare la nullità dell'acquisto del 13.8.2009 per mancanza della clausola di recesso ex art. 30 TUF con gli stessi effetti di cui sopra. In subordine, dichiarare che nelle due operazioni *de quibus* la banca ha violato gli obblighi di informativa di cui all'art. 21 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58 e gli artt. 26, 27, 28, 29 del Reg. Consob 11522/98 del 20.10.2007, nonché gli artt. 27, 28, 39, 40, 41, 42 del Regolamento Consob n. 16190 del 20.10.2007 con la conseguenza di un annullamento delle stesse ex artt. 1394 e 1395 cc o di annullamento per errore essenziale o di una risoluzione ex art. 1453 cc dei due ordini o di una autonoma condanna al risarcimento dei danni ex art. 23 T.U.F., nonché ex artt. 1218, 1337, 1440, 1453 e 2043 cc. Nelle prime tre ipotesi con le stesse conseguenze della nullità e nella quarta ipotesi liquidando i danni stessi secondo l'importo dell'investimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Qualora venissero rigettate le domande di nullità, in caso di annullamento o di risoluzione la convenuta va condannata alla restituzione dell'intero investimento e, in via subordinata, al risarcimento dei danni (quantificati in euro 37.270,08.=). Qualora, invece, una delle superiori domande venisse accolta relativamente alla pronuncia di annullamento, risoluzione e risarcimento danni dovranno essere limitate al valore del solo primo investimento. In subordine dichiarare che nelle due operazioni *de quibus* la banca ha violato l'obbligo di astensione determinato dal conflitto di interessi e da palese inadeguatezza dell'operazione ex art. 27 ed art. 29 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 con conseguente nullità virtuale degli ordini ex art. 1418 cc con gli stessi effetti di cui alla domanda di nullità. Autonoma richiesta di risarcimento di danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale o da responsabilità extracontrattuale, in via equitativa quantificato e richiesto nella misura di euro 5.000,00.=".

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

"Nel merito in via principale, rigettarsi, anche per i fatti esposti in narrativa, tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e diritto. Rigettarsi, anche ai sensi dell'art. 1225 cc, le domande attoree o, comunque, limitare il danno a quello che era prevedibile. Rigettarsi, anche ai sensi dell'art. 1227 comma 2 cc, le domande attoree, comunque, limitare il risarcimento ai sensi dell'art. 1227 comma 1 cc. Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, condannarsi i signori [REDACTED] alla restituzione a favore della Cassa [REDACTED] spa dei titoli della Bank of Ireland di cui alla presente causa e/o dei nuovi titoli assegnati agli attori per effetto dell'adesione al

concambio previsto per i titoli irlandesi nonché, in ogni caso, le somme ricevute derivanti dalle eventuali vendite effettuate e le cedole incassate dai titoli originariamente acquistati, le cedole e/o i dividendi già incassati dai nuovi titoli o che matureranno, oltre interessi legali dalla scadenza di incasso delle cedole all'effettivo saldo. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree di risarcimento accertare il reale danno subito dagli attori, dando ingresso anche eventualmente ad una CTU finalizzata a verificare, accertati i fatti di causa, acquisita ogni ulteriore documentazione o informazione ritenuta opportuna, sulla base dei criteri che verranno individuati dal Tribunale, quale sia il valore residuo degli strumenti finanziari acquistati nel corso del rapporto con la banca dell'attrice, il valore attuale dei nuovi titoli che avrebbero potuto essere assegnati per effetto del piano di ristrutturazione, con condanna in ogni caso degli attori al pagamento delle spese e dei compensi di causa. In via istruttoria, come da memoria *ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc*".

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 7.11.2013, regolarmente notificato, [REDACTED] [REDACTED] in qualità di eredi di [REDACTED], hanno allegato come il loro dante causa avrebbe acquistato *on line* in data 13.8.2009 18.000 titoli obbligazionari subordinati Bank of Ireland, nonché avrebbe acquistato in data 8.10.2010 altri 27.000 titoli obbligazionari subordinati, per un controvalore rispettivamente di euro 15.911,11.= e di euro 21.358,97.=.

Asserendo che [REDACTED] avrebbe avuto il profilo dell'investitore conservativo, come pure l'attrice [REDACTED] cointestataria del rapporto bancario, e che le obbligazioni in questione, di converso, avrebbero avuto carattere fortemente speculativo, nonché premettendo che nel corso del 2010 i titoli acquistati avrebbero subito un rilevante crollo del loro valore, passato ad un centesimo ogni mille euro investiti, nonostante la ristrutturazione dei medesimi prestiti obbligazionari, gli attori hanno lamentato come Cassa di [REDACTED], in qualità di intermediaria, non avrebbe provveduto ad informare l'investitore circa la rammentata ristrutturazione e della possibilità di aderire all'offerta di scambio conseguentemente adottata e proposta da Bank of Ireland, conclusasi l'8.7.2011, volta a limitare le perdite dell'investimento mediante titoli garantiti dallo Stato irlandese.

[REDACTED] e [REDACTED] hanno affermato la nullità del primo ordine di acquisto del 13.8.2009 poiché non preceduto da valido contratto quadro di negoziazione,

vigendo tra le parti all'epoca unicamente un contratto di deposito titoli e posto che solamente in data 28.12.2009 sarebbe stato stipulato un contratto di prestazione di servizi di investimento, non potendo esso regolarizzare e sanare l'operazione pregressa, posta la sua illiceità per contrasto alla disciplina imperativa, richiedendosi necessariamente la forma scritta ex art. 23 T.U.F. ed art. 30 Reg. Consob 11522/1998, con la specificazione, tra l'altro, dei servizi offerti e delle loro caratteristiche, oltre che il periodo di validità del rapporto e le modalità attraverso le quali impartire ordini ed istruzioni all'intermediario.

Subordinatamente, gli attori hanno affermato la nullità del medesimo acquisto del 13.8.2009 per l'omessa indicazione della facoltà di recesso, ai sensi dell'art. 30 T.U.F., dovendosi applicare la disposizione richiamata anche agli ordini di acquisto eseguiti tramite *internet banking*, essendo essi del tutto equiparabili alle negoziazioni effettuate fuori sede.

In conseguenza alla declaratoria di nullità, gli attori hanno chiesto la ripetizione delle somme versate, oltre interessi e rivalutazione, dalla data dell'esborso.

Peraltro, [REDACTED] e [REDACTED] hanno lamentato che la banca intermediaria, sia in riferimento all'ordine del 13.8.2009 che in riferimento al successivo ordine dell'8.10.2010, avrebbe violato gli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dall'art. 21 lett. a) e b) T.U.F. e dagli artt. 26, 27, 28 e 29 del Reg. Consob n. 11522/1998. Segnatamente, gli attori hanno asserito come Cassa di [REDACTED] non avrebbe fornito adeguata informazione circa la natura ad alto rischio dell'acquisto dei titoli obbligazionari derivati, appartenendo l'investitore alla clientela al dettaglio che mai avrebbe potuto comprendere detta rischiosità, considerato che in nessun documento relativo alle operazioni rammentate si menzionerebbe la natura subordinata dei titoli negoziati. In aggiunta, gli attori hanno affermato che la violazione dell'art. 21 T.U.F. sarebbe stata vieppiù grave, tenuto conto che la banca intermediaria non avrebbe consegnato l'*offering circular* dell'istituto emittente, così come avrebbe violato l'art. 27 Reg. Consob n. 11522/1998, avendo omesso di informare l'investitore circa il proprio conflitto di interesse ed essendo i titoli in questione nel portafoglio dell'intermediaria. Peraltro, gli attori, hanno evidenziato la violazione dei doveri di trasparenza, diligenza e di informazione, anche in riferimento alla disciplina introdotta con il Reg. Consob n. 16190/2007.

Quanto all'aspetto dell'inadeguatezza delle operazioni ad alto rischio rispetto al profilo dell'investitore, gli attori hanno anche evidenziato che Cassa [REDACTED] avrebbe esitato gli ordini di acquisto senza informare di detta inadeguatezza e senza ottenere lo specifico ordine scritto da

parte dell'investitore in ciò edotto, in violazione dell'art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998, con conseguente nullità delle operazioni e diritto alla ripetizione, posto che la banca avrebbe dovuto astenersi dalle stesse.

██████████, ██████████ e ██████████ hanno, in ogni caso, richiesto la risoluzione degli atti di acquisto con conseguente condanna di controparte alla ripetizione di quanto versato, oltre interessi e rivalutazione.

In via subordinata, gli attori hanno impugnato entrambi gli ordini di acquisto onde ottenerne l'annullamento per errore essenziale circa la natura dell'oggetto dell'investimento, ovvero per dolo imputabile all'istituto intermediario, ovvero ancora per conflitto di interessi *ex art.* 1394 e 1395 cc.

Infine, ██████████, ██████████ e ██████████ convenendo in giudizio Cassa di ██████████, hanno preteso il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, *ex artt.* 21, 23 e 30 T.U.F. ed *ex artt.* 1218, 1337 e 2043 cc.

Costituendosi in giudizio la banca convenuta, ora ██████████ spa, ha contestato la fondatezza delle pretese di controparte.

In particolare, l'intermediaria ha osservato come ██████████ non solo non sarebbe un investitore poco avveduto, posto che egli era un *ex* funzionario della stessa banca convenuta, analogamente al figlio ██████████ dipendente del medesimo istituto, ma che lo stesso avrebbe sottoscritto in data 11.1.2006 un contratto di servizi di banca diretta, ovvero un contratto che avrebbe allo stesso permesso di poter operare direttamente sui mercati senza l'ausilio del personale dell'intermediario, così giustificandosi appieno l'operazione del 13.8.2009, peraltro preceduta da un contratto di deposito titoli di data 8.4.2009 accompagnato dal rilascio dell'analisi del profilo finanziario, a completamento del contratto quadro di negoziazione e in conformità del Reg. Consob n. 16190/2007. A detta di ██████████ l'esistenza dell'accordo quadro di negoziazione titoli, anteriore all'operazione del 13.8.2009, troverebbe conferma nel fatto che in data 28.12.2009 sarebbe stato sottoscritto un nuovo contratto di negoziazione ed un'ulteriore analisi di profilo finanziario, dandosi atto le parti in detto accordo di avere sottoscritto il contratto precedente.

Esclusa, quindi la fondatezza dell'affermata nullità dell'operazione del 13.8.2009 per difetto di valido accordo quadro, la banca convenuta ha anche eccepito l'infondatezza della doglianza attorea sempre riferita all'operazione del 13.8.2009 e relativa alla nullità della stessa per difetto di indicazione del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 30 T.U.F., ritenendo che la norma in questione non possa trovare applicazione alla fattispecie di causa.

Quanto, poi, agli altri profili di censura relativi ad entrambe le operazioni oggetto di lite, ivi compresa, dunque, l'operazione di data 8.10.2010, la banca convenuta ha preliminarmente rilevato come la violazione delle norme di comportamento oggetto di lite e, segnatamente delle norme relative ai doveri informativi, non potrebbe mai dar luogo alla nullità, ma solo a responsabilità precontrattuale o contrattuale dell'intermediario. In ogni caso, [REDACTED] ha osservato, non solo che [REDACTED] ed il di lui figlio ed erede [REDACTED] sarebbero investitori accorti, vista la loro attività professionale, ma anche che, nella profilatura dell'8.4.2009, il *de cuius* e la di lui moglie avrebbero indicato di possedere competenze specifiche in ambito finanziario in ragione delle loro professioni e studi ed in ragione delle loro abitudini di investimento. Inoltre, in ragione del profilo dell'investitore, la rischiosità dei titoli obbligazionari oggetto delle operazioni contestate sarebbe stata del tutto adeguata e appropriata, considerato che, all'epoca, le principali agenzie di *rating* attribuivano a Bank of Ireland una valutazione comunque non inferiore ad A, ed essendosi verificata l'incapacità di pagare da parte dell'istituto emittente in modo del tutto inaspettato e solo nel 2011.

La banca convenuta ha anche evidenziato la pretestuosità della doglianza secondo cui ella non avrebbe avvisato gli investitori della possibilità di aderire al piano di ristrutturazione del debito, così da limitare il danno, osservato che di detto piano, gli attori sarebbero stati a conoscenza considerata la loro professione e rilevato come la possibilità di adesione sarebbe stata riservata, in Italia, solo ad investitori titolari di obbligazioni della Bank of Ireland per importi superiori ad euro 50.000,00.= ovvero ad operatori professionali.

In riferimento alle domande di risoluzione e annullamento, la banca ha rilevato il difetto di qualsiasi prova dei fatti costitutivi delle menzionate pretese, mentre sulla richiesta risarcitoria, ha eccepito il difetto di prova del danno e del nesso causale rispetto l'affermato comportamento dell'intermediario.

Relativamente alla questione dell'ammontare del danno, [REDACTED] ha evidenziato come i titoli oggetto di lite non sarebbero privi di qualsivoglia valore, dovendosi tenere conto delle cedole ricevute negli anni, prima della ristrutturazione, da porre in compensazione con l'affermato pregiudizio da ridurre o escludere, a norma dell'art. 1227 cc, in considerazione del fatto che, ove possibile, gli attori non avrebbero aderito al medesimo piano di ristrutturazione che avrebbe consentito loro di elidere, almeno in parte, il pregiudizio asseritamente subito.

La banca convenuta ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto delle pretese attoree e, in via subordinata, chiedendo la condanna degli attori alla restituzione dei titoli, ovvero del loro controvalore, nonché in ogni caso delle cedole incassate, oltre interessi.

Dalla documentazione prodotta in atti risulta che tra le parti in causa, precedentemente l'operazione del 13.8.2009, era stato stipulato un contratto di deposito titoli e strumenti finanziari a custodia ed amministrazione dell'8.4.2009, accompagnato dall'analisi del profilo finanziario (docc. n. 3 e 4 di fascicoli di parte convenuta), nonché un contratto di servizi di banca diretta in data 11.1.2006 (doc. n. 5 di fascicolo di fascicolo di parte convenuta). Tuttavia, nessuno dei due documenti integra un valido contratto di negoziazione o di prestazione di servizi di investimento, volto a disciplinare in termini normativi le successive operazioni di investimento ove l'istituto di credito figuri come soggetto intermediario, tenuto agli specifici obblighi previsti dal T.U.F.

Peraltro, solo in data 28.12.2009 risulta sottoscritto il contratto quadro di prestazione di servizi di investimento (doc. n. 7 di fascicolo di parte convenuta), mentre nella medesima data è anche sottoscritta dalle parti una dichiarazione di "regolarizzazione contratto prestazione di servizi di investimento stipulato in data 8.4.2009" con cui si dà atto che la stipulazione del 28.12.2009 del contratto quadro sarebbe stata effettuata a soli fini documentali, non costituendo novazione del contratto originario (contratto dell'8.4.2009), ponendosi in termini di continuità con esso e comprendo tutte le operazioni aventi ad oggetto prodotti finanziari compiute dal cliente a far data dalla sottoscrizione del medesimo originario contratto. Appare evidente, dunque, che la stipulazione del contratto quadro del 28.12.2009 è intesa quale regolarizzazione documentale di un contratto di prestazione di servizi di investimento precedente ed evidentemente privo della necessaria forma scritta *ad substantiam*, così come richiesta dal T.U.F., tanto che la scrittura di detto originario contratto non è stata in alcun modo acquisita in atti.

Appare ovvio rilevare che la formale stipulazione del contratto non può essere desunta, in mancanza della sua forma scritta *ad substantiam* con cui detto contratto deve estrinsecare il suo regolamento, da dichiarazioni successive, anche delle stesse parti, che finirebbero per supplire alla mancanza dell'atto scritto sul piano della prova della sua esistenza, prova ammessa, a norma dell'art. 2725 comma 2 cc, richiamante l'art. 2724 n. 3) cc, solo nel caso in cui il contraente abbia perduto senza colpa il documento formante l'accertamento del contratto formale (Cass. n. 5919/2016).

Inoltre, posto che la prova dell'esistenza del contratto formale richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, non è possibile che la stipulazione sia desunta in via indiretta da dichiarazioni di contenuto differente, anche di natura confessoria (Cass. n. 2/1997 e Cass. n. 26174/2009).

Ebbene, poiché nulla è dedotto sul fatto che il documento originario sia stato perduto senza colpa, rientrando l'ipotesi, in realtà, nell'impossibilità per l'istituto intermediario di procurarsi il contratto formale, deve rilevarsi che la stessa dichiarazione contenuta nel documento di regolarizzazione non può in alcun modo essere valorizzata nel senso di dare la prova, anche confessoria, dell'esistenza del pregresso contratto scritto.

Peraltro, il contratto di prestazione di servizi di investimento del 28.12.2009, a cui la scrittura di regolarizzazione attribuisce rilievo di regolarizzazione meramente documentale dell'affermato precedente contratto, non ha in sé alcun effetto di sanare le operazioni di investimento precedentemente svolte, ove potesse ritenersi detta validazione retroattiva ammissibile e legittima, posto che la scrittura di regolarizzazione in questione è chiara nel ritenere coperte dette operazioni non in ragione del contratto del 28.12.2009, ma in ragione dell'originario contratto di cui, tuttavia, non può predicarsi la validità in difetto della forma scritta *ad substantiam*.

La nullità, ai sensi dell'art. 23 T.U.F., per difetto di forma scritta del contratto quadro a cui si riferisce la scrittura di regolarizzazione del 28.12.2009, incide evidentemente sulla stessa legittimità dei successivi ordini di acquisto eseguiti e non preceduti dal contratto quadro.

In effetti, parte attrice comprova (doc. n. 9 di fascicolo di parte) che in data 13.8.2009 e, quindi, in assenza di valido contratto di prestazione di servizi di investimento, [redacted] ha impartito a Cassa di [redacted] l'ordine emesso con il sistema dell'*internet banking* di acquistare per contanti BK Ireland FRN 19 RA codice ISIN XS0186652557 per il controvalore di euro 15.911,11.=, ordine evaso dall'istituto intermediario (doc. n. 10 di fascicolo attoreo), di modo che detto acquisto deve reputarsi illegittimo in quanto privo di giustificazione causale con i conseguenti obblighi di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 cc, essendo assorbite le ulteriori doglianze mosse in atti rispetto a tale investimento.

Quanto l'ordine di acquisto dell'8.10.2010, impartito da [redacted] all'intermediaria Cassa di [redacted] ed avente ad oggetto i medesimi titoli per un controvalore di euro 21.358,97.= (doc. n. 12 di fascicolo attoreo), ordine eseguito (doc. n. 14 di fascicolo di parte attrice) e successivo all'accordo quadro sottostante del 28.12.2009 più volte ricordato, [redacted]

██████████ e ██████████ lamentano la violazione da parte dell'istituto intermediario degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 21 T.U.F. e questo sia all'atto dell'acquisto dei titoli oggetto di lite, che in fase di ratifica, che in occasione del *default* dell'ente emittente.

In punto, appare appena il caso di rammentare come la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che tutte le violazioni in questione, successive alla conclusione del contratto quadro, così come allegate, non possono mai dare luogo alla nullità delle operazioni di investimento che vengono considerate quali adempimento del contratto quadro. Dette condotte, infatti, sono sempre riferibili a norme di comportamento e debbono essere considerate quali condotte sussumibili nell'inadempimento degli obblighi imposti all'intermediario e tali da comportare eventualmente la risoluzione del contratto di investimento, con conseguenti obblighi restitutori e risarcitori (Cass. Sez. U. n. 26724/2007, Cass. Sez. U. n. 26725/2007).

E' stato riaffermato che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti, mentre è fonte di responsabilità contrattuale e, eventualmente, può condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro (Cass. n. 8462/2014).

E' sotto detto profilo, dunque, che le allegazioni attoree debbono essere vagliate in termini di inadempimento del contratto quadro di prestazioni di servizi di investimento del 28.12.2009, onde verificare, se nell'esecuzione dello stesso e, segnatamente nell'esecuzione dell'ordine dell'8.10.2010, la banca abbia inadempito ai suoi obblighi informativi e di correttezza, in modo da poter pronunciare le condanne di ripetizione e risarcimento danni.

Peraltro, va chiarito che parte attrice, nelle sue conclusioni, ha richiesto la declaratoria della risoluzione non del contratto quadro ma dell'acquisto così come eseguito, risoluzione che può essere pronunciata per il fatto che, per essendo l'acquisto atto esecutivo e di adempimento del contratto di prestazione di servizi di investimento, pur sempre assume la connotazione del negozio giuridico caratterizzato dalla presenza di obbligazioni in capo ai contraenti medesimi.

In argomento, deve rilevarsi che la profilatura dell'investitore operata da Cassa di [redacted] ora [redacted] con il contratto del 28.12.2009 definisce la conoscenza degli strumenti finanziari come media, mentre gli obiettivi di investimento sono indicati come moderati, salvo precisare che gli studi e la professione nonché le abitudini di investimento, avrebbero consentito all'investitore medesimo una conoscenza specifica in ambito finanziario, conoscenza accompagnata dalla periodica, ma non costante, attività rivolta all'informazione sull'andamento dei mercati finanziari.

Consegue che, da questo punto di vista, l'istituto intermediario si è premurato di acquisire informazioni dai clienti i quali hanno evidenziato la loro media conoscenza ed esperienza degli strumenti di investimento e la loro moderata propensione al rischio.

In tale contesto informativo, gli attori lamentano che Cassa di [redacted] al momento dell'ordine in discussione, non avrebbe segnalato che i titoli oggetto di acquisto sarebbero stati obbligazioni subordinate di Bank of Ireland, caratterizzate di per sé da elevata rischiosità per essere esse rimborsabili, in caso di dissesto dell'istituto emittente solo dopo il rimborso del debito obbligazionario ordinario.

Effettivamente, dalle informazioni rese contestualmente all'ordine di acquisto dei titoli in questione (doc. n. 12 di fascicolo attoreo), risulta che lo strumento finanziario acquisto è descritto come appartenente alla tipologia delle "obbligazioni corporate strutturate" che si differenziano dalle obbligazioni ordinarie in quanto il loro rimborso o la loro remunerazione è legata all'andamento di altre attività finanziarie, ma non al fatto che l'ente emittente, in caso di dissesto, provveda prioritariamente a rimborsare o remunerare gli altri creditori.

Se la tipologia delle obbligazioni corporate strutturate indicata nella descrizione del titolo al momento dell'invio della richiesta di negoziazione, rientra appieno, sotto l'aspetto dell'adeguatezza, nel profilo dell'investitore appena rilevato, diversamente dalle obbligazioni subordinate maggiormente rischiose, appare ovvio che l'informazione così fornita appare effettivamente scorretta, tenuto conto che l'art. 31 Reg. Consob n. 16190/2007 prevede espressamente che, tra i doveri incombenti sull'intermediario vi sia anche quello della descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale, descrizione che deve illustrare le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni

di investimento informate. Inoltre, è precisato che la descrizione dei rischi include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento e lo *status* e il livello di conoscenza del cliente, anche l'indicazione dei rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario compreso quello relativo al rischio di perdita totale dell'investimento.

La banca intermediaria, in riferimento ai titoli obbligazionari emessi da Bank of Ireland, si è certamente resa inadempiente dello specifico obbligo informativo relativo alla tipologia e caratteristiche dello strumento finanziario negoziato, essendo ben possibile, per quanto già detto, dichiarare la risoluzione dell'acquisto, essendo l'inadempimento dell'obbligo informativo grave, conseguendo alla risoluzione gli obblighi restitutori *ex art. 2033 cc.*

Di converso, non sussistono i presupposti per riconoscere il risarcimento del danno invocato dagli attori.

In primo luogo, gli stessi lamentano, in sostanza, la perdita di valore del titolo determinato dal *default* dell'istituto emittente, pregiudizio che, tuttavia, non può essere imputato a titolo di colpa all'intermediario che, al momento della negoziazione, disponeva di notizie sulla buona solidità della banca irlandese, considerato che le agenzie di *rating* ne davano una classificazione non inferiore ad A (doc. n. 6 di fascicolo di parte convenuta), mentre è pacifico che i titoli in contestazione hanno subito un improvviso crollo, di modo che anche l'informazione resa dall'intermediaria circa il *default* non avrebbe evitato il pregiudizio in questione.

Inoltre, il danno non può essere riconosciuto neppure in termini di mancato guadagno, ove l'investitore avesse impiegato i propri risparmi in investimenti differenti e meno rischiosi, posto che parte attrice non fornisce elementi di fatto concreti al fine di verificare di quali alternativi strumenti finanziari si sarebbe dotata e della loro redditività.

Anche il risarcimento del danno non patrimoniale non può essere riconosciuto, posto che, ancora una volta, non sono forniti elementi specifici per valutarne la sussistenza.

In conclusione, dichiarato che l'operazione di investimento di data 13.8.2009 è indebita in quanto non preceduta da valido contratto quadro, e dichiarata la risoluzione *ex art. 1453 cc* della negoziazione dell'8.10.2010, deve essere accolta la sola domanda di ripetizione, dovendosi provvedere a condannare parte convenuta a ripetere la somma complessiva di euro 37.270,08.-, versata a titolo di corrispettivo, oltre interessi al tasso legale dal versamento al saldo, nonché dovendosi condannare gli attori, per l'effetto, a restituire alla convenuta i titoli oggetto di lite, titoli

che in atti non risultano essere stati ceduti ovvero sostituiti da titoli differenti, oltre alle cedole nelle more incassate con interessi al tasso legale dai singoli incassi.

Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta, tenuto conto del rigetto della pretesa risarcitoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. dichiara la nullità dell'affermato accordo quadro di data 8.4.2009, nonché la risoluzione dell'ordine di acquisto di data 8.10.2010;
2. condanna [redacted] spa a ripetere in favore degli attori [redacted] e [redacted] la somma di euro 37.270,08.=, oltre interessi al tasso legale dal versamento al saldo;
3. condanna gli attori a restituire alla convenuta i titoli oggetto di lite, oltre alle cedole nelle more incassate con interessi al tasso legale dai singoli incassi;
4. condanna la convenuta [redacted] spa a pagare in favore degli attori le spese di lite che si liquidano in euro 4.000,00.= per compensi professionali ed euro 498,33.= per esborsi, oltre accessori di legge.

Venezia, 10 ottobre 2016

Il Giudice
dott. Luca Boccuni